



**Alla Commissione XI del Senato della Repubblica**  
(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

***Audizione 2 luglio 2020 – “Ricadute occupazionali dell'epidemia da Covid-19, azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro” (n. 453)***

In relazione alla tematica in oggetto questo Ispettorato ritiene opportuno fornire le seguenti osservazioni.

L'emergenza epidemiologica, oltre ad incidere sulla salute dei cittadini, reca con sé delle conseguenze di carattere straordinario dal punto di vista economico per l'intero Paese.

Trattasi di conseguenze non immediatamente percepibili nella loro gravità, sebbene i dati ufficiali riportati dalle testate giornalistiche sul calo del PIL (-5,3 sul trimestre precedente e -5,4 sullo stesso periodo dello scorso anno) lascino presagire difficoltà economiche mai registrate nel recente passato.

Il tessuto imprenditoriale così fortemente colpito sarà quindi incapace di mantenere inalterato il livello occupazionale precedente all'emergenza e tali ricadute potranno valutarsi esclusivamente superato il divieto di licenziamento introdotto dall'art. 46 del d.l. n. 18/2020 e vigente sino alla metà del prossimo mese di agosto.

Dai contatti, anche informali, che questo Ispettorato intrattiene con diverse organizzazioni datoriali e sindacali la tematica occupazionale emerge in tutta la sua gravità, se non altro in ragione delle frequenti richieste di parere che sopraggiungono proprio in relazione alla necessità per molte imprese di procedere comunque al licenziamento per l'impossibilità di riprendere, dopo il *lockdown*, la propria attività.

Peraltro, dai dati che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito a questo Ispettorato al fine di intraprendere azioni accertative sulle cessazioni dei rapporti di lavoro risulta che, pur in costanza del divieto di cui al citato art. 46 del d.l. n. 18/2020, nel periodo 29 maggio - 11 giugno 2020 n. 1168 lavoratori sono stati interessati da licenziamenti.

Si tratta peraltro di un dato numerico che non fornisce alcuna evidenza statistica, atteso che la stessa richiamata disposizione di legge chiarisce che, anche nel periodo preso ad esame, è possibile recedere dal rapporto nelle ipotesi di cambio appalto e successiva riassunzione del lavoratore interessato da parte del nuovo appaltatore, senza tener conto della fattibilità dei licenziamenti collettivi definiti tra il 23 febbraio ed il 17 marzo u.s.

Ciò premesso e tralasciando ogni valutazione sulle misure di carattere strettamente economico – che, incidendo sulla concorrenzialità delle imprese, possono evidentemente dar luogo ad una maggiore

domanda di lavoro – si ritiene utile fornire il proprio contributo ponendo esclusivamente attenzione su possibili campi di intervento in materia di lavoro e legislazione sociale, utili ad agevolare l'attività di impresa preservando contestualmente i diritti fondamentali di chi lavora.

Al riguardo si ritiene che possibili iniziative di riforma possano riguardare tre aspetti fondamentali:

- 1) **semplificazione degli adempimenti correlati ai rapporti con l'ispettorato.** Al riguardo questo Ispettorato ha già fornito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali alcuni contributi di carattere tecnico finalizzati alla semplificazione e sburocratizzazione dei rapporti tra datori di lavoro e Agenzia, prevedendo ad esempio alcune agevolazioni procedurali in tema di verifiche documentali e di autorizzazione e, allo stesso tempo, semplificando gli strumenti di tutela dei crediti dei lavoratori (c.d. diffida accertativa) e ampliando gli strumenti volti a indicare alle imprese i comportamenti più corretti (c.d. disposizione).
- 2) **rivisitazione impianto sanzionatorio in materia di lavoro e legislazione sociale e white list.** Si ritiene opportuno porre altresì attenzione su possibili interventi in ordine ad alcune disposizioni di carattere sanzionatorio in materia di lavoro e legislazione sociale. In particolare, proprio al fine di attenuare le conseguenze derivanti dall'irrogazioni di sanzioni economicamente onerose, si ritiene opportuno riflettere sulla possibilità di introdurre, già in sede di verbalizzazione, la possibilità di rateizzare gli importi contestati, cosa oggi possibile esclusivamente in sede di emanazione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento (art. 26, L. n. 689/1981). Sotto altro profilo, anche al fine di tutelare in questo particolare momento le imprese che, nonostante le difficoltà, risultano in regola a seguito di accertamenti ispettivi, si invita a riflettere sulla possibilità di introdurre un sistema mirato di premialità. Il sistema potrebbe essere rappresentato dalla iscrizione di tali imprese in una *white list* che, a prescindere dal suo utilizzo ai fini dell'orientamento della vigilanza, potrebbe rappresentare uno strumento di forte impatto mediatico e di "marketing" per la stessa realtà produttiva.
- 3) **semplificazione degli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro.** Pur esulando dalle strette competenze di questo Ispettorato si rinviene l'opportunità di evidenziare una riflessione su eventuali interventi di semplificazione nella gestione dei rapporti di lavoro attraverso una forte informatizzazione degli adempimenti lavoristici, accompagnata tuttavia ad una contestuale implementazione degli strumenti a disposizione degli organi di vigilanza per verificare la correttezza dei comportamenti.

Quanto infine alla "*necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro*" si rappresenta quanto segue.

Anche durante la fase del *lockdown*, questo Ispettorato ha contribuito alla effettuazione delle verifiche sulla esecuzione delle misure di contenimento del contagio con le componenti dell'Arma dei Carabinieri incardinate nei propri Ispettorati territoriali (Nuclei Ispettorati del Lavoro - NIL) che hanno concorso con i reparti dell'Arma territoriale nell'attuazione dei dispositivi di controllo coordinati dai Prefetti.

A seguito delle ulteriori prescrizioni in tema di "esecuzione e monitoraggio delle misure" introdotte dal d.P.C.M. 26 aprile 2020 e delle discendenti disposizioni del Ministero dell'Interno – recepite poi anche nella legge n. 35 del 22 maggio 2020 di conversione del d.l. n. 19 del 25 marzo 2020 – l'Ispettorato ha dato "diretto" concorso con i propri ispettori alle verifiche sul rispetto dei c.d. "protocolli anti Covid".

Alla data del 19 giugno u.s. – pur nella assoluta limitatezza delle risorse a disposizione, come già evidenziato in occasione di altre e diverse audizioni –il corpo ispettivo dell’INL risulta avere effettuato 3.151 controlli sull’intero territorio nazionale, registrando sinora una percentuale nettamente prevalente di imprese in regola (circa l’88%).

Gli interventi ispettivi, pur disposti “trasversalmente” nell’ambito di tutti i settori produttivi, hanno maggiormente interessato il settore manifatturiero (1.171), il commercio (776) e l’edilizia (613) e le violazioni più ricorrenti hanno riguardato la mancata e/o parziale attuazione dei protocolli in relazione agli aspetti della pulizia e sanificazione, della formazione e informazione dei lavoratori, della fornitura dei dpi, degli accessi dei fornitori e visitatori e della cartellonistica.

Sul punto ci si limita quindi ad evidenziare che la garanzia di una “sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro”, appare necessariamente legata alla possibilità di presidiare costantemente il territorio per verificare il rispetto delle misure prevenzionistiche anzidette e pertanto, per quanto riguarda questa Agenzia, si suggerisce una riflessione sulla possibilità di ripianarne urgentemente gli organici, atteso che il personale specializzato negli accertamenti in materia di salute e sicurezza a disposizione è ormai limitato a circa 200 unità in tutto il territorio nazionale.

IL DIRETTORE DELL’ISPettorATO  
Leonardo ALESTRA